



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2012

N. 39 del Reg. Delibere

OGGETTO: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ASSIMILAZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno **2012**, il giorno **30** del mese di **Ottobre** alle ore **19:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 26.10.2012, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **stra/ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Colaoni Edi	Sindaco	Presente
Marcolongo Attilia	Vice Sindaco	Presente
Canciani Emiliano	Consigliere	Presente
Morandini Edy	Capo Gruppo	Presente
Comello Franco	Consigliere	Presente
Bertoni Moreno	Consigliere	Presente
Fattori Franco	Consigliere	Presente
Ribis Luigino	Consigliere	Presente
Lozer Fabiola	Consigliere	Presente
Fattori Luigino	Consigliere	Presente
Chiandetti Paolo	Capo Gruppo	Presente
Bassi Antonella	Capo Gruppo	Presente
Comello Andrea	Consigliere	Presente
Bassi Claudio	Consigliere	Presente
Miconi Dania	Capo Gruppo	Presente
Comisso Lidia	Consigliere	Assente
Miconi Mauro	Consigliere	Assente
Bassi Paolo	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Del Fabbro Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Colaoni Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 , ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell'imposta;

EVIDENZIATO CHE l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce **che l'organo competente ad adottare la delibera di determinazione dell'aliquota base dell'I.M.U. è il Consiglio Comunale**, il quale, conseguentemente, deve ritenersi titolare anche dei poteri riconosciuti in capo al Comune dai successivi commi 7, 8, 9, 9bis e 10 del medesimo art. 13.-

RICHIAMATI:

- > Il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- > Il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- > Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 conv. In Legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota;
- > Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al dpr 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- > Il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l'impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO

- > **Che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base;**

RITENUTO:

di determinare le aliquote per l'anno 2012;
di AVVALERSI parzialmente della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal Decreto ed introducendo per i cittadini del

comune di Reana del Rojale le assimilazioni dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (anziani o disabili e iscritti all'AIRE); di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011;

Uditi gli interventi:

Il **Sindaco** ricorda che il D.L. 201 del 2011 ha anticipato in via sperimentale al 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in sostituzione dell'I.C.I. e che l'organo competente ad adottare la delibera per la determinazione delle aliquote è il C.C.

Informa, che è riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze. Passa quindi ad elencare le aliquote stabilite per ogni categoria di immobili.

Evidenzia che al momento la rimodulazione dell'I.M.U. riguarda le persone ricoverate c/o strutture sanitarie e/o socio-assistenziali nonché i cittadini A.I.R.E.

Precisa che l'originario intendimento era una manovra più robusta a favore delle fasce deboli ed esposte ovvero a beneficio di certi segmenti di popolazione ovvero di operatori economici ma al momento la situazione economico-finanziaria globale impone un'arresto, una soppressione in funzione della quadratura del bilancio comunale 2013 in attesa di capire e sapere cosa fisserà la finanziaria nazionale, la finanziaria regionale nonché l'attribuzione o meno agli Enti Locali dell'interrogativo I.M.U. anziché del solo 50% come ora.

Il cons. **Miconi Dania** afferma che la materia riguardante l'I.M.U. è molto nebulosa e alcune parti non ancora del tutto chiarite, afferma la sua contrarietà all'applicazione dell'aliquota dello 0,76% per i fabbricati rurali e i terreni agricoli e chiede se siano state valutate e proposte quote più basse a favore delle fasce meno abbienti.

Il cons. **Bassi Antonella** legge la seguente comunicazione:

"Desideriamo sottoporre all'Amministrazione e in particolare all'Assessorato alle politiche sociali le seguenti proposte. Nel nostro Comune sono presenti famiglie con persone disabili gravissime non autosufficienti. E' noto che i Comuni possono stabilire un aumento o una diminuzione delle aliquote di base. Tutti sappiamo che queste famiglie, oltre che ad essere colpite dalla fatalità di un congiunto in grave handicap, sostengono spese ingenti per la gestione del malato e pertanto chiediamo che i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa, possano usufruire di aliquote agevolate rispetto a quelle ora presentate o meglio ancora vengano esonerati dal pagamento dell'IMU. Parimenti invitiamo l'Amministrazione a deliberare che, per la quota IMU a favore del Comune, sia previsto lo sconto di 50 euro anche per i figli con disabilità di età superiore ai 26 anni. Questo sarà un segnale di solidarietà e sensibilità verso queste famiglie già tanto provate."

Il **Sindaco** ribadisce quanto sopra esposto e afferma che i suggerimenti sono buoni e sono sempre utili, purtoppo la loro percorribilità non dipende dal Comune, il passaggio tra ICI e IMU è stato molto negativo per l'Ente in quanto negli anni gli Uffici avevano elaborato un certo programma tenendo conto delle esigenze dei cittadini, cosa che non è stata possibile riproporre con l'IMU attualmente in fase sperimentale.

Si potrà valutare in futuro i percorsi possibili, la loro legittimità e fattibilità.

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di stabilire le aliquote dell'imposta Municipale propria per l'anno 2012, nelle misure esposte nella seguente tabella:

OGGETTO	ALIQUOTA
Aliquota di base altre abitazioni, fabbricati strumentali, terreni edificabili	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento senza variazioni di aliquota
Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza fabbricati urbani , fabbricati rurali ad uso abitativo	0,40 (zerovirgolaquaranta) per cento senza variazioni di aliquota
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge 26/2/1994 n. 133	0,2 (zerovirgoladue) per cento senza variazioni di aliquota
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati , fabbricati rurali non abitazione principale , terreni agricoli	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento senza variazioni di aliquota

Senza esercitare le facoltà della legge assegnate e sintetizzate in premessa;

di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di conversione del Decreto legge n. 201 del 06.12.2011;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, iscritti all'A.I.R.E. (ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ESTERO), a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

4. di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011.

TABELLA SINTETICA

Categoria	Base imponibile	Aliquota
Abitazione principale (A) e pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	Rendita catastale x 1,05 x 160	0,4 % con detrazione

Altre abitazioni (A) e pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	Rendita catastale x 1,05 x 160	0,76 %
Uffici (A/10), banche e assicurazioni (D/5)	Rendita catastale x 1,05 x 80	0,76 %
Laboratori artigiani (C/3), palestre e stabilimenti balneari e termali con fine di lucro (C/4 e C/5), scuole, ospedali pubblici, ospizi, musei, etc. (B)	Rendita catastale x 1,05 x 140	0,76 %
Negozi (C/1)	Rendita catastale x 1,05 x 55	0,76 %
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fine di lucro (D)	Rendita catastale x 1,05 x 60*	0,76 %
Fabbricati rurali strumetali (D/10 o altra categoria)	Rendita catastale x 1,05 x 60* (o moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale)	0,2 %
Fabbricati rurali abitazione principale	Rendita catastale x 1,05 x 160	0,4 % con detrazione
Fabbricati rurali abitazione non principale	Rendita catastale x 1,05 x 160	0,76 %
Terreni agricoli	Reddito dominicale x 1,25 x 135 (110 per colt. diretti o iap)	0,76 %
Terreni edificabili	Valore di mercato al 1° gennaio	0,76 %

* elevato a 65 dal 1° gennaio 2013

e

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

Reana del Rojale, lì 24 ottobre 2012

IL RESPONSABILE
F. TO ALESSANDRO ARIIS

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Colaoni Edi

Il Segretario
F.to Del Fabbro Manuela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/11/2012 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 20/11/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì 05/11/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2012 al 20/11/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì 21/11/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2012, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 05.11.2012

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Ermanno Mauro

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Reana del Rojale, lì

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

